



# Ordinanza sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale

## (Ordinanza sulla trasformazione digitale e l'informatica, OTDI)

### Modifica del 29 settembre 2023

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2020<sup>1</sup> sulla trasformazione digitale e l'informatica è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza* «strategia TDI» è sostituito con «Strategia Amministrazione federale digitale».

<sup>2</sup> *Nel titolo prima dell'articolo 20 e negli articoli 18 capoverso 1, 21 e 22 capoverso 1* «progetti chiave TDT» è sostituito con «progetti chiave».

<sup>3</sup> *In tutta l'ordinanza* «risorse assegnate alla TDT» è sostituito con «risorse per la digitalizzazione e le TIC».

*Art. 4 cpv. 5*

<sup>5</sup> Prepara gli affari del Consiglio federale relativi alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale e svolge i mandati che ne risultano.

*Art. 5* Ruolo

<sup>1</sup> Il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) è un organo interdipartimentale che fornisce consulenza al delegato TDT e alle unità amministrative nel coordinare la trasformazione digitale e la governance delle TIC tra i dipartimenti.

<sup>1</sup> RS 172.010.58

<sup>2</sup> I dipartimenti che emanano direttive interdipartimentali su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC consultano previamente il Consiglio TDT.

*Art. 8, frase introduttiva*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Titolo della sezione prima dell'art. 13*

### **Capitolo 3: Strategie**

#### **Sezione 1: Strategia Amministrazione federale digitale**

*Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, f e g, nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Il settore TDT della CaF emana direttive valide per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 2, concernenti:

- a. le *strategie parziali*, ossia le linee direttrici che definiscono l'orientamento generale della trasformazione digitale e della governance delle TIC, la delimitazione dell'uso delle stesse e la pianificazione dello sviluppo di taluni suoi aspetti a medio termine;
- b. *i processi*, ossia il modo in cui i compiti legati alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC devono essere svolti e gli strumenti di aiuto da utilizzare;
- f. *la gestione del portafoglio*, ossia le attività necessarie al coordinamento dei programmi, dei progetti e di altri sviluppi di soluzioni in materia di trasformazione digitale nonché al raggruppamento di applicazioni o prestazioni TIC in seno all'Amministrazione federale, e le relative misure e gli strumenti di aiuto da utilizzare;
- g. il *controllo della gestione*, ossia la raccolta, il trattamento, la verifica e l'interpretazione d'informazioni che servono alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC nonché le relative misure.

<sup>2</sup> Il settore TDT della CaF consulta previamente il Consiglio TDT. Nel caso di direttive di portata minore, la consultazione può essere effettuata presso un altro organo.

*Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c*

<sup>1</sup> La procedura per la composizione delle controversie è volta a comporre le controversie tra dipartimenti o tra un dipartimento e il settore TDT della CaF concernenti:

- b. la concessione di una deroga a una direttiva del settore TDT della CaF;
- c. l'emanazione da parte di un dipartimento di una direttiva interdipartimentale su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC.

*Art. 20, frase introduttiva*

I progetti chiave dell'Amministrazione federale sono progetti o programmi concernenti la trasformazione digitale e le TIC che necessitano di un rafforzamento della condotta strategica e operativa, del coordinamento e della sorveglianza a causa:

*Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i, n. 4 e 5, nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> I dati seguenti delle unità GDB sono gestiti in modo centralizzato nel sistema GDB, sempreché siano necessari per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti:

- i. altri dati, ossia:
  4. condizioni d'acquisto,
  5. relazioni fra unità GDB.

<sup>2</sup> Nel sistema GDB non possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione e non possono essere eseguite profilazioni.

*Art. 28 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 2 hanno accesso:

- b. ai dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere a–h, per quanto ne abbiano bisogno per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti o altre disposizioni ne permettano l'accesso per scopi diversi dall'esecuzione dei processi di supporto sostenuti.

*Art. 33, rubrica*

Risorse assegnate in modo centralizzato

*Art. 34 cpv. 3*

<sup>3</sup> I dipartimenti, la Cancelleria federale e il settore TDT della CaF possono proporre al CDF audit sulla digitalizzazione e le TIC in seno all'Amministrazione federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr